

Comunicazione n. DAL/97007324 del 21-8-1997

inviata alla banca ...

Oggetto: **Regolamento n. 10629/ 1997 - Quesiti**

Si fa riferimento alla lettera datata ..., con la quale codesta Banca ha posto due quesiti concernenti il regolamento in oggetto.

Con il primo - relativo all'art. 11, comma 1, lett. b), del regolamento - codesta Banca ha chiesto se i propri promotori, i quali "si avvalgono dei supporti logistici ed organizzativi interni ... per quanto concerne la conservazione dei contratti conclusi", possano "indicare come luogo di conservazione della documentazione la sede centrale della banca e non anche la singola dipendenza ove viene materialmente conservato il contratto", facendo presente che sia la Consob che la Commissione regionale competente potrebbero in qualsiasi momento ottenere dall'organismo centrale della banca l'indicazione del luogo in cui la documentazione è depositata, così da poterne prendere visione.

Ciò allo scopo di evitare di "sottoporre il promotore - che svolge la sua attività per più dipendenze e, quindi, deposita i contratti in più luoghi differenti- a quotidiani lavori di fotocopiatura ed a frequentissime comunicazioni alla Commissione territoriale riguardanti la variazione della sua sede fisica di lavoro".

In proposito, si osserva che il luogo comunicato alla Commissione regionale, in ottemperanza alla disposizione in esame, deve essere quello in cui effettivamente viene conservata la documentazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24, comma 1, dello stesso regolamento ("Il promotore è tenuto a conservare nei luoghi comunicati ... ").

Una diversa lettura delle due disposizioni richiamate non sembra possibile, giacché esse si pongono in connessione con l'attribuzione alla Consob, nei confronti dei promotori finanziari, di uno specifico potere di ispezione (art. 23, comma 7, del D.Lgs. n. 415/1996), del quale mirano a garantire l'effettivo e tempestivo esercizio; finalità questa che, a parere della scrivente, potrebbe non essere pienamente soddisfatta dal sistema delineato nella lettera che si riscontra.

Si rappresenta poi, per chiarezza, che la necessità di fotocopiare la documentazione è prevista dall'art. 24, comma 2, del regolamento n. 10629/1997 #¹ con riguardo alle ipotesi in cui gli originali debbano essere trasmessi ad altri soggetti e, pertanto, non appare correlata alla comunicazione del luogo di tenuta della documentazione stessa; e, ancora, che il regolamento in parola, mentre impone di comunicare alle Commissioni regionali ogni eventuale variazione relativa alla residenza o al soggetto abilitato all'offerta fuori sede per conto del quale il promotore opera, non prevede alcuna comunicazione in ordine alla sede fisica di lavoro del medesimo (con la quale, si precisa, non deve necessariamente coincidere il luogo in cui viene conservata la documentazione).

Con il secondo quesito, codesta Banca ha domandato se l'obbligo per il promotore di acquisire, sottoscritta dall'investitore, apposita dichiarazione informativa ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. c), del regolamento citato, sussista "in tutti gli appuntamenti sollecitati dal promotore con un potenziale investitore anche se l'esito dell'offerta è rimasto infruttuoso e non solo quando si sia pervenuti ad una effettiva transazione ove, a nostro parere, si ha

¹ La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 30.4.1997* ed, altresì, in *CONSOB, Bollettino n. 4/97*. La delibera n. 10629 sostituisce integralmente la delibera n. 5388 del 2.7.1991 e successive modifiche ed integrazioni.

l'effettiva efficacia della sottoscrizione in quanto l'investitore certifica la correttezza operativa del promotore pur rimanendo valide in entrambi i casi le regole generali di comportamento contenute nell'art. 23".

In via preliminare, si precisa che con la sottoscrizione della suddetta dichiarazione l'investitore si limita ad asserire di essere stato portato a conoscenza degli obblighi posti dalla normativa di settore a carico del promotore; estranea alla dichiarazione medesima è, invece, la funzione di certificare l'avvenuto adempimento di tali obblighi, alla quale codesta Banca sembra alludere nel fare riferimento alla "correttezza operativa" del promotore stesso.

Ciò posto, si chiarisce che l'acquisizione della dichiarazione in parola si rende necessaria in occasione del primo contatto "concludente" con l'investitore, quello cioè nel quale l'attività di promozione sfoci per la prima volta nel collocamento del servizio, dello strumento finanziario o del prodotto oggetto di offerta; sembra opportuno sottolineare come, per converso, l'esibizione del tesserino e la consegna di copia della dichiarazione redatta dal soggetto "mandante" (gli altri due adempimenti prescritti dall'art. 23, comma 1, lett. a) e b) del regolamento in oggetto) siano preordinate allo svolgimento della fase propriamente promozionale dell'attività del promotore e debbano, pertanto, aver luogo al momento del primo contatto col potenziale cliente, indipendentemente dagli sviluppi ai quali questo conduca.

IL PRESIDENTE
Tommaso Padoa-Schioppa